

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita l'Associazione denominata: "M.ARTE Cultura per muovere l'Arte - Associazione Amici del Museo di Venanzo Crocetti" in breve "M.ARTE".

L'Associazione è soggetto attivo nella promozione di cultura, scienza, socialità, solidarietà ed è indipendente e pluralista.

L'Associazione ha sede in Roma, in Via Cassia n. 492.

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2 (Normativa di riferimento e statuto)

L'Associazione M.ARTE è un'Associazione di promozione sociale, scientifica, culturale ed assistenziale, è disciplinata dal presente statuto oltre che dalle disposizioni del codice civile vigenti, dalle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Gli aderenti alla Associazione sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 (Modificazioni dello statuto)

Lo statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci aventi diritto al voto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea indetta in prima convocazione ovvero dalla maggioranza dei due terzi dei presenti qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO SECONDO - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Principi ispiratori)

L'Associazione si pone quale intermediario tra pubblico, studiosi ed istituzioni, aspirando ad essere un laboratorio culturale e un incubatore di progresso scientifico, nonché un contenitore di progetti ed idee tese anche alla promozione dell'opera del Maestro Crocetti. In coerenza a ciò l'opera prestata dall'Associazione che coinvolge maestranze, professionalità diverse ed eccellenze universitarie potrà poi essere estesa dalla stessa Associazione a tutto il territorio italiano oltre che all'estero.

Per raggiungere tutto ciò l'operare dell'Associazione si fonda:

1. sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;
2. sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale e scientifica;
3. sulla necessità di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale ed economica, mediante opera di promozione della crescita spirituale e culturale dell'individuo ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
4. in un diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, purché non violino l'autonomo patrimonio culturale delle persone e/o dei gruppi, che aderiscono all'Associazione.

Art. 7 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone oltre alla promozione dell'opera del maestro Crocetti, la realizzazione di mostre, manifestazioni, concerti, rassegne, pubblicazioni, ricerche e stages, conferenze e quant'altro utile al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione si propone altresì in via esemplificativa e non tassativa:

1. la promozione, la realizzazione di studi, di ricerche, con particolare attenzione ai settori delle arti plastiche e figurative, della musica, della letteratura e della scienza;
2. la promozione, l'organizzazione, la realizzazione di congressi, di seminari, di corsi d'insegnamento, principalmente nell'ambito dell'"alta formazione";
3. l'istituzione di premi, concorsi, commemorazioni;
4. la produzione, in proprio o per conto terzi, la distribuzione e l'organizzazione di spettacoli e produzioni che rientrino nei

- campi indicati, la gestione e il sostegno di compagnie o gruppi, l'allestimento di locali adibiti a tali scopi e la loro organizzazione, ai fini indicati, con concerti di musica dal vivo e con altre iniziative volte alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione;
5. l'apertura e la gestione di scuole di ogni ordine e grado ed università per l'insegnamento della cinematografia, del teatro, della musica, della danza, del canto, della pittura, della letteratura, delle lingue, del giornalismo, della pubblicità, dello sport, del turismo, dell'ecologia e dell'artigianato sia in Italia, sia nella Comunità Europea e negli altri stati;
 6. la conduzione di ricerche ed analisi sociologiche ed antropologiche; la promozione di incontri, di convegni e di seminari regionali, nazionali ed internazionali; la promozione della pubblicazione di periodici, opuscoli, testi, dispense, e l'elargizione di sussidi didattici; il coordinamento delle iniziative private dirette all'incremento ed al perfezionamento delle arti attraverso il processo di educazione permanente;
 7. la promozione e l'attuazione di iniziative in ambito culturale, economico, scientifico, sociale e sportivo; a tal fine l'Associazione potrà reperire e mettere a disposizione risorse necessarie e finanziare le attività istituzionali della "Fondazione Venanzo Crocetti".
 8. L'Associazione può partecipare anche in accordo con la "Fondazione Venanzo Crocetti", ad iniziative tese al conseguimento degli propri scopi istituzionali attraverso convegni e collaborazioni, ivi compresi i programmi di formazione convenzionati con la Comunità Europea, università ed Enti pubblici e privati sia in Italia che all'Estero oltre che con Associazioni e Fondazioni similari
 9. promuovere, organizzare, coordinare, attuare, gestire e realizzare studi, ricerche ed altre attività sociali, culturali, educative e formative, nonché iniziative editoriali anche multimediali in favore dei soci e di enti, istituzioni, fondazioni, società ed altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri;
 10. promuovere contatti con altri organismi di pubblica utilità al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
 11. acquistare, e/o chiedere in concessione e/o amministrare beni occorrenti per la realizzazione delle iniziative dell'associazione;
 12. stipulare con Enti pubblici e privati di qualunque natura convenzioni aventi per oggetto finalità e obiettivi coerenti con i principi dell'associazione;
 13. affiliarsi a federazioni, iscriversi in albi ed in ogni altra organizzazione che sia direttamente od indirettamente collegata agli scopi dell'Associazione stessa, osservandone le norme

- regolamentari;
14. organizzare e/o promuovere e/o aderire a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, riunioni, incontri, dibattiti e corsi;
 15. organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione multimediale e sviluppo di linguaggi cross-mediali e nuovi modi di espressione semantica ed audiovisiva anche in web 2.0, attraverso l'utilizzo creativo di tecnologie digitali che evidenzino ed esplorino la relazione uomo-macchina nell'intersezione tra comunicazione astratta e interattività;
 16. ideare, organizzare e gestire Eventi di ogni genere e tipo che siano funzionali al raggiungimento degli scopi preposti;
 17. raccogliere per proprio conto sponsorizzazioni e pubblicità al fine di contribuire a sovvenzionare le attività che saranno poste in essere dall'Associazione stessa;
 18. sviluppare contenuti multimediali sia per valorizzare l'opera di Venanzo Crocetti sia per sostenere e divulgare le iniziative che l'Associazione realizzerà nell'ambito dei beni culturali, artistici, archeologici e paesaggistici;
 19. organizzare e gestire WEB Radio e WEB TV ed altre iniziative di carattere cross-mediale.

Art. 8 (Destinazione dei proventi)

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L'eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Impegni)

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a:

1. svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito della cultura, della scienza e della diffusione dell'arte ed anche delle opere del Maestro Crocetti;
2. garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nei vari campi di operatività dell'Associazione medesima anche tramite interventi presso le Istituzioni;
3. promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività dell'Associazione;
4. ricercare, promuovere ed offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative di alta formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione;
5. effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto e delle più ampie finalità universali della

cultura, della scienza e dell'arte.

TITOLO TERZO - GLI ADERENTI

Art. 10 (Soci)

Può aderire alla Associazione ogni persona fisica o giuridica che, accettando il presente statuto e le sue finalità, principi ispiratori e impegni, ne chiedi iscrizione al Consiglio Direttivo che decide in merito con votazione espressa a maggioranza.

Le persone aderenti si impegnano a:

1. svolgere in modo diretto e disinteressato, prevalentemente a titolo gratuito, l'attività di promozione culturale e sociale secondo le finalità dell'Associazione e mediante il suo coordinamento;
2. offrire un servizio di pubblico interesse conservando la propria natura privata, l'originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa.

Tipologia

Sono previste quattro categorie di soci:

1. Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo che può, a maggioranza, cooptare soci ordinari ed attribuire loro la qualifica di "fondatori" su proposta motivata di almeno due soci fondatori; i soci fondatori eleggono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione; i soci fondatori possono essere privati di tale titolo e dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri ed espulsi dall'Associazione in caso di comportamenti che danneggino gravemente l'Associazione; perché un socio fondatore sia espulso dall'Associazione occorre il consenso della maggioranza semplice degli altri soci fondatori e la delibera dell'assemblea ottenuta con la maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea aventi diritto di voto.
2. Soci Onorari: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno dato lustro al loro paese con studi, ricerche, scoperte ed invenzioni nei settori indicati nelle finalità dell'Associazione, il cui ingresso sarà proposto da almeno due Soci Fondatori e votato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo; non hanno diritto di voto e non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.
3. Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e versano un contributo straordinario per il raggiungimento dei suoi fini; questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono

- eleggibili in Consiglio Direttivo.
4. Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che accedono all'Associazione previa presentazione da parte di un socio fondatore e da parte di un socio ordinario e presentano apposita domanda al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza; questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili in Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Diritti)

Gli aderenti alla Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della Associazione nei limiti e con le forme del presente statuto.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti alla Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l'attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dalla Associazione stessa.

Art. 12 (Doveri)

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc).

Art. 13 (Esclusione e dimissioni del socio)

1. Il socio che contravviene in modo grave e continuato ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggia gravemente l'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione medesima.

La procedura di esclusione è attivata tramite richiesta inviata per iscritto al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo, su istanza di altri soci ovvero del Consiglio Direttivo medesimo.

Contestualmente il Consiglio Direttivo comunica al socio interessato l'avvio del procedimento disciplinare.

Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione il socio interessato può presentare per iscritto e con raccomandata a/r inviata al Collegio dei Probiviri le eventuali contro deduzioni; il socio interessato può anche richiedere di essere ascoltato personalmente dal Collegio dei Probiviri che redige apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri emana un parere non vincolante che viene trasmesso al Consiglio Direttivo che è tenuto a convocare l'assemblea per discutere sull'argomento; l'assemblea delibera in materia con le

maggioranze di cui al successivo articolo 22.

L'esclusione non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi; l'avente diritto al voto, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano presentate almeno tre mesi prima.

Il socio può dimettersi dalla carica tramite dimissioni che devono essere comunicate con raccomandata a/r al Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Esclusione dai diritti sul patrimonio dell'Associazione)

Nei casi di dimissione ed esclusione, il Socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sulla quota versata.

Art. 15 (Quote)

L'ammontare della quota annuale è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'assemblea ordinaria. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo di proporre quote Straordinarie, qualora particolari esigenze lo richiedano, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che delibera con i quorum di cui al successivo articolo 22.

TITOLO QUARTO - GLI ORGANI

Art. 16 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente dell'Associazione;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri.

Capo I - Le assemblee dei soci

Art. 17 (Tipologia e composizione)

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie; vi partecipano i Soci Fondatori, i soci Sostenitori e quelli Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 18 (Qualificazione dell'Assemblea)

Le Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, sono presiedute dal

Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo; in caso di suo impedimento lo sostituisce il Vice Presidente ed in subordine dal Consigliere Anziano.

La prima Assemblea nomina il Presidente dell'associazione.

Ciascuna Assemblea nomina un Segretario.

Delle Assemblee viene redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 (Convocazioni e competenza delle Assemblee)

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie vengono convocate dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o in altra sede scelta dal Consiglio Direttivo, purché in Roma, mediante avviso ai Soci aventi diritto, contenente l'ordine del giorno e comunicato a mezzo posta raccomandata o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, agli indirizzi anche elettronici risultanti dal Registro dei Soci.

Nell'avviso deve essere fissata una data per la seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, di regola entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio ed è altresì competente a deliberare:

1. sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;
2. sulla relazione finanziaria e patrimoniale predisposta dal Tesoriere ed approvata dal Consiglio Direttivo;
3. sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. sul rinnovo o la conferma o nomina delle cariche sociali;
5. su altre eventuali materie e iniziative proposte dal Consiglio Direttivo non siano riservate alle deliberazioni da assumere dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.

Art. 20 (Compiti del Tesoriere, predisposizione del Bilancio e tenuta dei Libri Contabili)

Al tesoriere spetta il compito della tenuta dei libri contabili e deve provvedere alla predisposizione del bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, entrambi concernenti il periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno; è suo compito - entro il mese di marzo - sottoporre tali documenti al Consiglio Direttivo che, dopo averne deliberato l'approvazione a maggioranza - dispone che il Tesoriere lo esponga all'assemblea entro il mese di marzo ai fini dell'approvazione. In particolare nel bilancio consuntivo debbono essere dettagliatamente evidenziati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. E' compito del tesoriere far prevenire in tempo utile e prima dell'assemblea i bilanci - approvati dal Consiglio Direttivo - al Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni e relazioni di

competenza.

Art. 21 (Compiti del Segretario Generale)

La tenuta di tutti i libri che non siano contabili e quelli del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, è di competenza del segretario generale del Consiglio Direttivo, che è anche colui che coordina gli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione e cura i contatti fra gli organi associativi ed i soci.

Art. 22 (Validità dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.

In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutte le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 23 (Convocazione e competenze dell'assemblea straordinaria)

All'Assemblea Straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, sono devolute le seguenti competenze:

1. deliberare sulle modifiche statutarie;
2. deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 24 (Votazioni dell'assemblea straordinaria)

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 1) dell'articolo 23, sono adottate in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, ovvero dalla maggioranza dei due terzi dei presenti qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto; le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente punto 2) dell'articolo 23 sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Capo II - Il Presidente dell'Associazione

Art. 25 (Poteri e nomina del Presidente)

L'Assemblea costituente nomina il Presidente dell'Associazione che è anche presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica fino a dimissioni o revoca che potrà essere disposta solo dall'Assemblea Straordinaria.

Capo III – Consiglio Direttivo

Art. 26 (Amministrazione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove a undici membri eletti tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Fondatori alla prima assemblea indetta dal Consiglio Direttivo provvisorio.

Art. 27 (Elezione)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Art. 28 (Rappresentanza legale)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento oppure assenza del Presidente, i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

In mancanza di entrambi il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti un sostituto ad hoc.

Art. 29 (Durata in carica)

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 30 (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del VicePresidente almeno tre volte all'anno.

Art. 31 (Costituzione)

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza semplice.

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo, pur non risultando dimissionari, non partecipino a tre riunioni successive del Consiglio, senza valida giustificazione, nell'arco dell'anno sociale, decadono dalla

carica.

Nel verificarsi di tale ipotesi ed anche in caso di dimissione di componenti del Consiglio Direttivo, le deliberazioni saranno valide qualora assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso rimasti in carica, purché non inferiori a nove.

Nel caso in cui il numero dei Consiglieri, per dimissioni o per altra causa si riduca sotto il numero di nove, il Consiglio Direttivo medesimo convocherà al più presto l'Assemblea dei Soci per reintegrare il Consiglio. I nuovi nominati, scadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Art. 32 (Poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

- a) predispone i programmi dell'Associazione ed amministra il patrimonio sociale;
- b) cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) convoca le assemblee ordinaria e straordinaria per le deliberazioni ad esse riservate;
- d) ha i poteri di nominare i responsabili della organizzazione dei corsi e gli insegnanti addetti alla tenuta dei corsi fissandone il compenso e la durata dell'incarico;
- e) cura i rapporti con gli imprenditori, gli enti pubblici e privati interessati agli scopi dell'Associazione;
- f) predispone ed organizza le manifestazioni culturali;
- g) ha i poteri organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione per il raggiungimento dei fini ch'essa propone; propone le quote di iscrizione e le quote sociali annuali;
- h) delibera l'ammissione all'Associazione dei Soci.

Capo IV – Collegio dei Revisori

Art. 33 (Composizione e compiti)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (di cui uno Presidente, eletto alla prima seduta plenaria dai 5 componenti eletti) e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea, tra persone aventi requisiti di competenza, anche tra i non Soci.

Tutti gli eletti non devono risultare in conflitto d'interesse per la carica o il ruolo svolto all'interno dell'Associazione.

IL Collegio dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Hanno diritto al voto i Revisori effettivi ed i supplenti quando sostituiscono un revisore effettivo assente. Delle sedute va tenuto apposito verbale, da custodire a cura del Presidente

Il Collegio dei Revisori ha il compito di riscontrare le operazioni contabili dell'Associazione, può chiedere di essere informato su i programmi dell'Associazione e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; al Collegio dei Revisori può essere richiesto, da almeno 1/10 degli aventi diritto al voto, parere sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori deve predisporre una relazione scritta – avente ad oggetto il giudizio di congruità sulle operazioni contabili, amministrative, patrimoniali e finanziarie poste in essere dall'Associazione nell'anno sociale – da presentare all'assemblea ordinaria annuale; deve convocare l'assemblea straordinaria qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni se riceve richiesta motivata, in tal senso, da tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto iscritti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di due Revisori su tre – di cui almeno uno sia il Presidente – e delibera comunque a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Capo V – Collegio dei Probiviri

Art. 34 (Composizione)

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposti alla competenza di tre Probiviri – scelti anche tra i non Soci e che non risultino in conflitto d'interesse per la carica o il ruolo svolto all'interno dell'Associazione – nominati in occasione della prima assemblea, o successivamente purché entro i tre mesi antecedenti la chiusura del primo esercizio sociale. I Probiviri dureranno in carica tre anni, eleggono un Presidente alla prima seduta plenaria, saranno rieleggibili e giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, come arbitri irrituali.

Il Collegio e' regolarmente costituito con la presenza di due membri su tre – di cui almeno uno sia il Presidente - e decide a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante

Delle sedute va tenuto apposito verbale, da custodire a cura del Presidente del Collegio.

TITOLO QUINTO – LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 35 (Entrate e patrimonio)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- (a) dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali;
- (b) da contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati;
- (c) da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati per

- l'organizzazione di manifestazioni di corsi di formazione, specializzazione e di alta formazione;
- (d) da donazioni;
 - (e) da atti di liberalità.
- Il patrimonio può essere formato:
- (a) da beni mobili;
 - (b) da beni immobili;
 - (c) valori mobiliari.

TITOLO SESTO - DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 36 (Anno sociale)

L'anno sociale, corrisponde all'esercizio e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2009.

Art. 37 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 38 (Scioglimento)

L'Associazione si scioglie e viene messa in liquidazione per delibera dell'assemblea degli associati con le maggioranze di cui al precedente articolo 23, punto 2).

Art. 39 (Criteri di scioglimento)

In caso di scioglimento, cessazione, estinzione o messa in liquidazione dell'Associazione, tutti gli organi della società decadranno e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi tra i soci, compresi i membri già appartenenti al Consiglio Direttivo fissando i criteri di liquidazione.

Art. 40 (Evoluzione dei beni e del patrimonio)

Se lo scioglimento,cessazione,estinzione o la messa in liquidazione dell'Associazione viene deliberato, i liquidatori, dopo aver effettuato l'inventario dei beni, provvederanno al pagamento delle passività, alla riscossione delle attività ed il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 (Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, s'intendono applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni in materia di libere associazioni.

Art. 42 (Logo)

Il "logo" e la denominazione "M.ARTE Cultura per muovere l'Arte - Associazione Amici del Museo di Venanzo Crocetti" e la denominazione ed il logo "M.ARTE" sono patrimonio dell'Associazione, così come la descrizione del logo e colori usati e come tali ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determino l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 43 (Regolamento)

L'Assemblea può approvare con le maggioranze di cui al precedente articolo 22 un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.